



# COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

## Provincia di Messina

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

### Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. <b>22</b> del <b>11-06-2020</b>	<b>OGGETTO:</b>	REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI EDILIZIA PREVISTE DAL D.P.R. N. 380/01 E S.M.I., RECEPITO DALLA REGIONE SICILIANA CON LA L.R. 10 AGOSTO 2016, N. 16
Riferim. Prop. N.10 del <b>22-04-2020</b>		

L'anno **duemilaventi**, il giorno **undici** del mese di **giugno**, alle ore **18:00** e segg., in Sant'Agata di Militello e nella solita sala delle adunanze consiliari.

Alla **Prima** convocazione della seduta della sessione **Ordinaria** il cui avviso di convocazione è stato notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

BARONE ANDREA MARIA	P	ORTOLEVA GIUSEPPE	A
FAZIO VALERIA	P	SOTTILE CARMELO	P
ALASCIA FRANCESCA	P	PULEO GIUSEPPE ANTONINO	P
FRANCHINA ROSA MARIA	P	STARVAGGI NUNZIATINA	A
SANNA SALVATORE	P	BRANCATELLI MONICA	P
ARMELI MOCCIA SALVATORE	P	RECUPERO MELINDA	P
MANIACI GIUSEPPE	A	ZINGALE ROSALIA	P
REITANO LAURA	P	INDRIOLO CALOGERINO	P

Totale presenti n. **13** - Totale assenti n. **3**

Presiede **ANDREA MARIA BARONE** nella qualità di **PRESIDENTE C.C.**.

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO GENERALE** del Comune, **Cinzia Chirieleison**.

Vengono dal Consiglio scelti scrutatori i Signori:

**FRANCHINA ROSA MARIA**

**SOTTILE CARMELO**

**INDRIOLO CALOGERINO**

Partecipa alla seduta il **Sindaco Bruno Mancuso**

Intervengono alla seduta gli Assessori: **Befumo - Pulejo - Scurria**

La seduta è **Pubblica**.

Collabora alla redazione del presente verbale la Sig.ra Lina Oriti, dipendente dell'Area Assistenza Organi Istituzionali.

Nel presente verbale vengono indicati, tra l'altro, gli interventi ed i punti principali delle discussioni - art. 186 O.R.EE.LL.

## II PRESIDENTE

Invita il Consiglio Comunale a trattare il punto n. 3 all'ordine del giorno (proposta di deliberazione n. 10 del 22.04.2020), meglio descritto in oggetto.

**Il Presidente** ricorda che questa proposta di deliberazione è già stata illustrata dall'Assessore Befumo nella precedente seduta di Consiglio Comunale del 03.06.2020.

**Il Consigliere Sanna** comunica che proprio oggi si è riunita in seconda convocazione la III Commissione Consiliare nella quale erano presenti il Consigliere Puleo, il Consigliere Franchina, il Consigliere Maniaci, l'Assessore Befumo e l'Ing. Contiguglia e, in seno alla quale, è stato evidenziato che nel Regolamento vi è la presenza di alcuni errori materiali, ovvero all'art. 6 pag. 5 ove è indicato "mc 400" è da intendersi "mc 300" e all'art. 13 pag. 9 ove è indicato "centro storico PRG di Brolo" è da intendersi "zona A Castello Gallego del PRG del Comune di S.Agata Militello". Afferma inoltre che, al di là di queste osservazioni, la III Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole.

**Il Presidente** precisa che si può modificare il Regolamento presentando un emendamento scritto e sottoponendolo per l'acquisizione dei pareri.

**Il Consigliere Indriolo** chiede una breve sospensione per confrontarsi con gli altri Consiglieri di maggioranza.

**Il Presidente** sottopone a votazione per alzata e seduta la richiesta di sospensione, che viene esitata nel seguente modo:

Presenti: n. 13

Votanti: n. 13

Voti favorevoli: n. 13

Voti contrari: n. 0

Pertanto,

## Il Consiglio Comunale

unanime approva la sospensione della seduta con inizio alle ore 18.50.

**Si allontana il Consigliere Puleo ed il numero dei presenti si riduce a 12.**

**Entra in aula l'Ing. Giuseppe Contiguglia, Responsabile dell'Area VI.**

Alla ripresa dei lavori, ore 19.15, risultano presenti n. 12 Consiglieri ed assenti n. 4 Consiglieri (Maniaci – Ortoleva – Starvaggi – Puleo).

**Il Presidente**, accertata la presenza del numero legale, dichiara riaperta la seduta.

**Il Consigliere Sanna** presenta l'emendamento (**All. n. 1**).

**Il Presidente** dà lettura dell'emendamento a firma dei Consiglieri Comunali Sanna, Franchina e Indriolo.

**Il Presidente** apre la discussione sull'emendamento, precisando che lo stesso nel frattempo è stato corredato dal parere favorevole espresso da parte del Responsabile dell'Area VI, Ing. Contiguglia.

**Si allontana il Consigliere Zingale e il numero dei presenti si riduce a 11.**

**Il Presidente**, non essendoci ulteriori interventi, sottopone a votazione per alzata e seduta l'emendamento, ottenendo il seguente esito:

Presenti: n. 11

Votanti: n. 11

Astenuti: n. 3 (Sottile – Recupero – Brancatelli)

Voti favorevoli: 8

Voti contrari: n. 0

Pertanto,

## Il Consiglio Comunale

con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Sottile – Recupero – Brancatelli) approva l'allegato emendamento (**All. n. 1**).

**Rientra in aula il Consigliere Zingale e il numero dei presenti ascende a 12.**

**Il Presidente**, non registrandosi ulteriori interventi, sottopone a votazione per alzata e seduta la proposta di deliberazione così come emendata, che viene esitata nel seguente modo:

Presenti: n. 12

Votanti: n. 12

Astenuti: n. 3 (Sottile – Recupero – Brancatelli)

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: n. 0

Pertanto,

## Il Consiglio Comunale

con n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Sottile – Recupero – Brancatelli) approva la proposta di deliberazione n. 10/2020, così come emendata.

**Il Presidente** sottopone a votazione, per alzata e seduta, l'immediata esecutività della deliberazione, così come richiesto in proposta, ottenendo il seguente esito:

Presenti: n. 12

Votanti: n. 12

Astenuti: n. 3 (Sottile – Recupero – Brancatelli)

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: n. 0

Pertanto,

## Il Consiglio Comunale

con n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Sottile – Recupero – Brancatelli) approva l'immediata esecutività della deliberazione.

Pertanto,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione n. 10 del 22.04.2020;
- Vista la Legge n. 142/90 quale risulta recepita dalla L.R. n. 48/91;
- Visto lo Statuto Comunale approvato con Delibera consiliare n. 62 del 06/12/2004 ed entrato in vigore il 10/02/2005;
- Visto l'O.R.EE.LL.;
- Visto l'esito dell'eseguita votazione

## DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** la proposta di deliberazione n. 10 del 22.04.2020, così come emendata che, unitamente ai pareri su di essa apposti, di cui all'ex art. 53 della Legge 08/06/1990 n. 142 quale risulta recepito con Legge regionale n. 49/91 art. 1, viene allegata alla presente deliberazione sotto lett. "A" per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

**Si allontana il Consigliere Franchina ed il numero dei presenti si riduce a 11.**



**COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO**  
Provincia di Messina

Ufficio: EDILIZIA PRIVATA (ESCLUSO  
SERVIZIO CIMITERO ) SERVIZIO PRG -  
UFFICIO PIANO E GRANDI OPERE  
STRATEGIA E SVILUPPO

**Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale**

**N. 10 DEL 22-04-2020**

**Oggetto: REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DELLE SANZIONI  
PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI EDILIZIA  
PREVISTE DAL D.P.R. N. 380/01 E S.M.I., RECEPITO DALLA  
REGIONE SICILIANA CON LA L.R. 10 AGOSTO 2016, N. 16**

**PREMESSO:**

- **che** l'attività sanzionatoria in materia di abusi edilizi, così come disciplinata dal D.P.R. 380/2001, nel testo recepito in Sicilia con la L.R. 10 agosto 2016, n. 16, prevede l'adozione di provvedimenti repressivi tipici che si differenziano a seconda della tipologia di abuso posto in essere;
- **che** la vigente normativa prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie nonché la corresponsione di somme a titolo di oblazione, in caso di accertamento di conformità, commisurate alla tipologia dell'abuso commesso e stabilite in un importo compreso tra un minimo e un massimo edittale;
- **che** a garanzia dell'esigenza di certezza, buon andamento, trasparenza dell'azione amministrativa, si rende necessario - ove l'abuso risulti sanabile - individuare criteri per la concreta determinazione dell'ammontare delle sanzioni edilizie pecuniarie e delle somme dovute a titolo di oblazione previste dal vigente regime sanzionatorio, al fine di realizzare una coerente graduazione delle stesse rapportata alla gravità dell'abuso definendo, al riguardo, le singole fattispecie di riferimento;

**DATO ATTO:**

- **che** in questi anni sono pervenute numerose richieste di rateizzazione e di proroga al versamento degli importi per sanzioni pecuniarie irrogate a titolo di sanzione in ambito edilizio;
- **che** gli importi delle sanzioni sono notevolmente aumentati con l'attuale normativa regionale e statale le quali prevedono in alcuni casi anche l'irrogazione di ulteriori sanzioni "accessorie" come

quelle previste dall'art. 27 del DPR 380/2001 e smi, oltre ai casi di accertamento del danno ambientale e del maggior profitto e per l'aumento del valore venale del bene;

**ATTESO che** il periodo di grave difficoltà economica che sta attraversando il paese con pesanti ripercussioni in particolare sul mercato delle costruzioni immobiliari induce l'amministrazione comunale ad adottare tutti i possibili provvedimenti volti ad agevolare e a sostenere economicamente i propri cittadini ed imprese ai fini di adempiere alla propria fondamentale funzione di salvaguardia dello sviluppo economico del territorio ai sensi dell'art 13 del D.Lgs 267/2000;

**VERIFICATO che**, nonostante il quadro normativo vigente in ambito strettamente edilizio - urbanistico non preveda forme di rateizzazione o di proroga al versamento delle sanzioni, la Legge 689/81 (legge generale in tema di sanzioni amministrative) contempla la facoltà di pagamento rateale;

**RITENUTO:**

- **che** in ragione dell'attuale situazione generale di crisi economica e la particolare difficoltà di accesso al credito che ha colpito famiglie e imprese, rendendo difficoltose le scadenze dei pagamenti, di procedere pertanto opportunamente a determinare modalità di rateizzazione degli importi sanzionatori per i procedimenti ai sensi del DPR 380/2001 e LR 16/2016 e smi;
- **che** è necessario consentire, quindi, la rateizzazione degli importi delle sanzioni pecuniarie, previa richiesta scritta e debitamente motivata e documentata da cui si evinca lo stato di sofferenza dell'interessato ad affrontare i pagamenti in un'unica soluzione, da presentarsi entro il termine di scadenza del pagamento, ovvero nei 90 giorni di notifica dell'ordinanza di pagamento. La rateizzazione potrà avvenire per tutti gli importi superiori a euro 1.000 fino a un massimo di quattro rate semestrali a condizione che le singole rate non siano inferiori a € 500,00, garantendo il pagamento dilazionato con fidejussione bancaria o assicurativa;
- **che** sussistano nei casi sopra contemplati le condizioni per applicare i soli interessi legali in tutti i casi di rateizzazione, calcolati su ogni singola rata ed applicati in un'unica soluzione nella rata finale di conguaglio, rispetto alle scadenze originarie prestabilite dalla norma o atto di riferimento;

**CONSIDERATO:**

- **che** un temporaneo slittamento dei termini di pagamento, nei limiti sopra riportati, influisce in modo non sostanziale sulla programmazione economica dell'Ente, data anche la temporaneità delle agevolazioni previste nel presente atto;
- **che** mantenendo invariate le scadenze vigenti potrebbero determinarsi minori incassi per l'Ente, stante il possibile insorgere di situazioni di insolvibilità da parte dei soggetti interessati conseguenti alla grave crisi economica e che, viceversa, un temporaneo slittamento dei termini di pagamento nei limiti sopra riportati, potrebbe consentire maggiori aspettative di recupero integrale dei crediti per sanzioni connesse all'attività edilizia;

**RITENUTO** necessario - al fine di stabilire criteri equi ed univoci per l'irrogazione delle sanzioni amministrative suddette – fornire all'Ufficio Tecnico Comunale specifici indirizzi operativi a cui attenersi per la relativa applicazione, fissando con apposito Regolamento i parametri sulla base di quali dovranno essere graduate le sanzioni, in modo da assicurare uniformità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché proporzionalità e ragionevolezza di applicazione;

**VISTO** il *“REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI EDILIZIA PREVISTE DAL D.P.R. N. 380/01 E S.M.I., RECEPITO DALLA REGIONE SICILIANA CON LA L.R. 10 AGOSTO 2016, N. 16”*, allegato alla presente deliberazione, che, componendosi di 19 articoli, disciplina le seguenti tipologie di sanzioni:

- 1) Sanzione prevista dall'art. 3, comma 5, della L.R. 10/8/2016, n.16 per omessa presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- 2) Sanzione prevista dall'art. 23, comma 7, del DPR 380/2001 per omessa o ritardata presentazione del certificato di collaudo e variazione catastale;
- 3) Sanzione prevista dall'art. 24, comma 3, del DPR 380/2001 per omessa o ritardata presentazione della Segnalazione Certificata di Abitabilità (SCA);

- 4) Sanzione prevista dall'art. 31, comma 4 bis, del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in assenza del permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali;
- 5) Sanzione prevista dall'art. 33, commi 2 e 6 bis del DPR 380/2001 per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza del permesso di costruire o in totale difformità;
- 6) Sanzione prevista dall'art. 33, comma 4 del DPR 380/2001 per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza del permesso di costruire o in totale difformità su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone omogenee A di cui al D.M. 1444/68;
- 7) Sanzione prevista dall'art. 13, comma 2, della L.R. 10/8/2016 n. 16 di recepimento con modifiche dell'art. 34 del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire;
- 8) Sanzione prevista dall'art. 14 della L.R. 10/8/2016 n. 16 di recepimento con modifiche dell'art. 36 del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in assenza o in difformità del permesso di costruire o in assenza della SCIA. Accertamento di conformità;
- 9) Sanzione prevista dall'art. 37, comma 1 del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e accertamento di conformità;
- 10) Sanzione prevista dall'art. 37, comma 2 del DPR 380/2001 per interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e accertamento di conformità;
- 11) Sanzione prevista dall'art. 37, comma 3 del DPR 380/2001 per interventi di restauro e risanamento conservativi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e accertamento di conformità;
- 12) Sanzione prevista dall'art. 37, comma 4 del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e accertamento di conformità;
- 13) Sanzione prevista dall'art. 37, comma 5 del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e accertamento di conformità.

**DATO ATTO** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per l'amministrazione comunale;

**VISTO** il D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.;

**VISTA** la Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 16;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

**VISTO** lo Statuto comunale,

**VISTI** gli atti d'Ufficio;

**RITENUTO** di approvare il Regolamento predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale

**SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI:**

**1. DI DARE ATTO** che la superiore narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**2. DI APPROVARE** l'allegato *REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI EDILIZIA PREVISTE DAL D.P.R. N. 380/01 E S.M.I., RECEPITO DALLA REGIONE SICILIANA CON LA L.R. 10 AGOSTO 2016, N. 16 composto da n. 19 articoli*;

**3. DI STABILIRE** che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera *q-bis* della legge 164/2014, venga differenziata in base alla volumetria abusiva realizzata, nella misura e con le modalità stabilite nel Regolamento allegato ad eccezione degli abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, per i quali è sempre irrogata nella misura massima di Euro 20.000, come stabilito dalla norma stessa;

**4. DI STABILIRE** che i proventi delle sanzioni per abusi edilizi, per i quali è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art 17, comma 1, lettera *qbis* della legge 164/2014, vengano introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita,

da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione di aree da destinare a verde pubblico;

**5. DI STABILIRE** che le sanzioni amministrative pecuniarie in materia edilizia, con esclusione di quelle di cui al precedente punto, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 16/2016, sono vincolati, nella misura non inferiore al 30 per cento, in uno specifico capitolo di bilancio del comune e sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di riqualificazione, arredo e decoro urbano, al risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali, dei piani di zona;

**6. DI DARE ATTO** che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico dell'Amministrazione comunale in termini di impegni di spesa;

**7. DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/91, stante l'urgenza di procedere agli adempimenti previsti dalle normative vigenti.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 RECEPITO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 1991, N. 48 E S.M.I. SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 10 DEL 22-04-2020

Parere del Responsabile dell'Area in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Area interessata esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Lì, 22-04-2020

F.to Giuseppe Contiguglia

Parere del Responsabile dell'Area Economica Finanziaria

Il Responsabile dell'Area interessata esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Lì, 23-04-2020

F.to Giuseppina Smiriglia

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

F.to VALERIA FAZIO

**IL PRESIDENTE C.C.**

F.to ANDREA MARIA BARONE

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to Cinzia Chirieleison

---

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno **09-09-2020** per quindici giorni consecutivi dal **09-09-2020** al **24-09-2020**, come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati.

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale, li

**IL VICE SEGRETARIO**

F.to Antonino Bertolino

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

**che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 11-06-2020**

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Dalla Residenza Comunale, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to Chirieleison Cinzia

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

**IL VICE SEGRETARIO**

F.to Antonino Bertolino



# *Comune di Sant'Agata Militello*

---

*CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA*

## **REGOLAMENTO**

**PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE  
AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI EDILIZIA PREVISTE DAL  
D.P.R. N. 380/01 E S.M.I. RECEPITO DALLA REGIONE  
SICILIANA CON LA L.R. 10 AGOSTO 2016, N. 16.**

(Approvato con Delibera Consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ )

INDICE		PAGINA
ART. 1	Oggetto del regolamento	3
ART. 2	Ambito di applicazione	3
ART. 3	Sanzione prevista dall'art. 3, comma 5, della L.R. 10/8/2016, n.16 per omessa presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) - Criterio e modalità di calcolo	3
ART. 4	Sanzione prevista dall'art. 23, comma 7, del DPR 380/2001 per omessa o ritardata presentazione del certificato di collaudo e variazione catastale - Criterio e modalità di calcolo	4
ART. 5	Sanzione prevista dall'art. 24, comma 3, del DPR 380/2001 per omessa o ritardata presentazione della Segnalazione Certificata di Abitabilità (SCA). Criterio e modalità di calcolo	4
ART. 6	Sanzione prevista dall'art. 31, comma 4 bis, del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in assenza del permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali - Criterio e modalità di calcolo	5
ART. 7	Sanzione prevista dall'art. 33, commi 2 e 6 bis del DPR 380/2001 per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza del permesso di costruire o in totale difformità- Criterio e modalità di calcolo	6
ART. 8	Sanzione prevista dall'art. 33, comma 4 del DPR 380/2001 per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza del permesso di costruire o in totale difformità su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone omogenee A di cui al D.M. 1444/68. Criterio e modalità di calcolo	6
ART. 9	Sanzione prevista dall'art. 13, comma 2, della L.R. 10/8/2016 n. 16 di recepimento con modifiche dell'art. 34 del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire. Criterio e modalità di calcolo	7
ART. 10	Sanzione prevista dall'art. 14 della L.R. 10/8/2016 n. 16 di recepimento con modifiche dell'art. 36 del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in assenza o in difformità del permesso di costruire o in assenza della SCIA. Accertamento di conformità. Criterio e modalità di calcolo	7
ART. 11	Sanzione prevista dall'art. 37, comma 1 del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e accertamento di conformità. Criterio e modalità di calcolo	8
ART. 12	Sanzione prevista dall'art. 37, comma 2 del DPR 380/2001 per interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e accertamento di conformità. Criterio e modalità di calcolo	8
ART. 13	Sanzione prevista dall'art. 37, comma 3 del DPR 380/2001 per interventi di restauro e risanamento conservativi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e accertamento di conformità. Criterio e modalità di calcolo	9
ART. 14	Sanzione prevista dall'art. 37, comma 4 del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e accertamento di conformità. Criterio e modalità di calcolo	9
ART. 15	Sanzione prevista dall'art. 37, comma 5 del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e accertamento di conformità. Criterio e modalità di calcolo	9
ART. 16	Determinazione dell'Aumento del Valore Venale dell'Immobile (AVV)	10
ART. 17	Tipologie di abuso non individuate	11
ART. 18	- Sanzioni e modalità di pagamento	11
ART. 19	Destinazione dei proventi	11

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

Il presente Regolamento stabilisce criteri modalità e parametri oggettivi ed univoci che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione per la determinazione delle sanzioni amministrative di carattere edilizio previste dal D.P.R. 6/6/2001 n. 380 (*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*), nel testo recepito dalla Regione Siciliana con la L.R. 10 agosto 2016 n. 16.

## **Articolo 2**

### **Ambito di applicazione**

Le sanzioni amministrative disciplinate nel presente Regolamento sono le seguenti:

- 1) Sanzione prevista dall'art. 3, comma 5, della L.R. 10/8/2016, n.16 per omessa presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- 2) Sanzione prevista dall'art. 23, comma 7, del DPR 380/2001 per omessa o ritardata presentazione del certificato di collaudo e variazione catastale;
- 3) Sanzione prevista dall'art. 24, comma 3, del DPR 380/2001 per omessa o ritardata presentazione della Segnalazione Certificata di Abitabilità (SCA);
- 4) Sanzione prevista dall'art. 31, comma 4 bis, del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in assenza del permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali;
- 5) Sanzione prevista dall'art. 33, commi 2 e 6 bis del DPR 380/2001 per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza del permesso di costruire o in totale difformità;
- 6) Sanzione prevista dall'art. 33, comma 4 del DPR 380/2001 per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza del permesso di costruire o in totale difformità su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone omogenee A di cui al D.M. 1444/68;
- 7) Sanzione prevista dall'art. 13, comma 2, della L.R. 10/8/2016 n. 16 di recepimento con modifiche dell'art. 34 del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire;
- 8) Sanzione prevista dall'art. 14 della L.R. 10/8/2016 n. 16 di recepimento con modifiche dell'art. 36 del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in assenza o in difformità del permesso di costruire o in assenza della SCIA. Accertamento di conformità;
- 9) Sanzione prevista dall'art. 37, comma 1 del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e accertamento di conformità;
- 10) Sanzione prevista dall'art. 37, comma 2 del DPR 380/2001 per interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e accertamento di conformità;
- 11) Sanzione prevista dall'art. 37, comma 3 del DPR 380/2001 per interventi di restauro e risanamento conservativi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e accertamento di conformità;
- 12) Sanzione prevista dall'art. 37, comma 4 del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e accertamento di conformità;
- 13) Sanzione prevista dall'art. 37, comma 5 del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e accertamento di conformità.

## **Articolo 3**

### **Sanzione prevista dall'art. 3, comma 5, della L.R. 10/8/2016, n.16 per omessa presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) - Criterio e modalità di calcolo**

Il comma 3 dell'art. 3 della L.R. 10/8/2016 n. 16, prescrive che il soggetto interessato trasmette all'amministrazione comunale, anche in forma telematica, l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata (CILA) da parte di un tecnico abilitato per:

- gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall'articolo 1, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio;

- le modifiche interne di carattere edilizio dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, comprese quelle sulla superficie coperta, che non comportino un cambio di destinazione d'uso e non riguardino parti strutturali.

Per i suddetti interventi, la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L.R. 10 agosto 2016, n. 16, la sanzione pecuniaria dell'importo di **€ 1.000,00**.

Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

Il Responsabile del procedimento, accertata la mancata ottemperanza al disposto di cui al precedente comma, provvede a dare comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, e ad informare della sanzione che sarà applicata, assegnando quindici giorni di tempo per presentare memorie e/o documenti. Decorso i termini di cui al precedente comma, il Responsabile dell'Area Tecnica, emette ordinanza di irrogazione della sanzione e stabilisce le modalità di pagamento della stessa.

#### **Articolo 4**

##### **Sanzione prevista dall'art. 23, comma 7, del DPR 380/2001 per omessa o ritardata presentazione del certificato di collaudo e variazione catastale - Criterio e modalità di calcolo**

Il comma 7 dell'art. 23 del DPR 380/2001 prevede che una volta ultimato un intervento subordinato a segnalazione di inizio attività (SCIA), in alternativa al permesso di costruire, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività e, contestualmente, presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.

In caso di omessa presentazione del certificato di collaudo finale e/o omessa presentazione della variazione catastale o dichiarazione che le stesse non hanno comportato modifiche di classamento, si applica la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 37, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001 di **€ 516,00**.

Ai fini dell'applicazione della predetta sanzione:

- si considera quale data di ultimazione dei lavori la data finale di efficacia della SCIA di anni 3 in analogia alla DIA;
- si precisa che la presentazione della dichiarazione di ultimazione dei lavori da parte dell'interessato o del certificato di collaudo finale (art. 23, comma 2, terzo periodo), oppure la variazione catastale conseguente alle opere realizzate o la dichiarazione che le stesse non hanno comportato modifiche di classamento, deve essere presentata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data finale di efficacia del titolo abilitativo di cui al punto precedente.

Il Responsabile del procedimento, accertata la mancata ottemperanza al disposto di cui al precedente comma 1, provvede a dare comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati, informando gli stessi della sanzione che sarà applicata, assegnando quindici giorni di tempo per presentare memorie e/o documenti.

Decorso i termini sopra concessi, il Responsabile dell'Area Tecnica adotta il provvedimento finale, ovvero emette ordinanza di irrogazione della sanzione e stabilisce la modalità di pagamento della stessa.

#### **Articolo 5**

##### **Sanzione prevista dall'art. 24, comma 3, del DPR 380/2001 per omessa o ritardata presentazione della Segnalazione Certificata di Abitabilità (SCA). Criterio e modalità di calcolo**

Il comma 3 dell'art. 24 del DPR 380/2001 prevede che si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 464,00 in caso di mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Abitabilità (SCA) per i seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni;
- b) ricostruzioni o sopraelevazioni;
- c) interventi sugli edifici esistenti che influiscono sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e degli impianti installati.

La suddetta sanzione viene applicata in misura graduale come riportato nella seguente **Tab. 1**:

**Tab. 1**

		Sanzione
<b>1</b>	SCA presentata dal 16° al 60° giorno dal fine lavori	<b>€ 77,00</b> ( minima)
<b>2</b>	SCA presentata dal 61° al 90° giorno dal fine lavori	<b>€ 154,00</b> ( 77,00 x 2 )
<b>3</b>	SCA presentata dal 91° al 120° giorno dal fine lavori	<b>€ 231,00</b> ( 77,00 x 3 )
<b>4</b>	SCA presentata dal 121° al 150° giorno dal fine lavori	<b>€ 385,00</b> ( 77,00 x 4 )
<b>5</b>	SCA presentata dopo il 151° giorno dal fine lavori	<b>€ 464,00</b> (massima)

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla superiore tabella, si considera quale data di ultimazione dei lavori la data finale di efficacia della SCIA.

L'applicazione della sanzione di cui al presente articolo è comunicata con specifico provvedimento come di seguito indicato:

- a) ad avvenuto ricevimento della segnalazione certificata di agibilità il Responsabile del procedimento calcola l'eventuale ritardo e la relativa sanzione da applicare e provvede a comunicare la medesima sanzione da pagare nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di notifica del provvedimento;
- b) trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notifica, qualora l'importo della sanzione non fosse versato, il Responsabile del procedimento invia un sollecito di pagamento con eventuale calcolo della sanzione sulla base dell'ulteriore ritardo accumulato;
- c) nell'ipotesi di ulteriore mancato pagamento, raggiunto il massimo della sanzione, si procederà al recupero coattivo delle somme dovute;
- d) il pagamento della sanzione pecuniaria conclude il procedimento sanzionatorio ma non costituisce titolo ai fini dell'agibilità dei locali.

#### Articolo 6

#### **Sanzione prevista dall'art. 31, comma 4 bis, del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in assenza del permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali - Criterio e modalità di calcolo**

Il comma 4-bis dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/01, prevede che quando gli interventi realizzati sono eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità da esso o con variazioni essenziali, l'autorità competente, constatata l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire - salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti - irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra €. 2.000,00 e €. 20.000,00 che viene determinata in base all'entità dell'abuso in termini di volumetria come segue:

- la sanzione minima viene applicata per volumetrie inferiori e uguali a mc 60,00, determinate tenendo conto del coefficiente correttivo;
- la sanzione massima viene applicata per volumetrie superiori o uguali a mc 400,00, determinate tenendo conto del coefficiente correttivo;

I coefficienti correttivi sono i seguenti:

- a) per volumetrie destinate destinati a depositi agricoli 50%;
- b) per volumetrie destinate ad attività produttive ivi compresi gli interventi riconducibili all'art 22 della legge regionale 71/78 e s.m.i. si attribuisce una percentuale di abbattimento pari al 30%;
- c) per volumetrie destinate a magazzini e depositi si attribuisce una percentuale di abbattimento pari al 20%;
- d) per volumetrie destinate a residenza si attribuisce una percentuale di abbattimento pari al 20%;
- e) per volumetrie destinate ad attività commerciali si attribuisce una percentuale di abbattimento pari al 20%.

La sanzione pecuniaria deve essere calcolata per gli abusi superiori a mc 50,00 ed inferiori a mc 300,00 con la seguente formula:

$$\frac{(\text{VOL. RIF} - 60,00) \times (20.000,00 - 2.000,00)}{(300,00 - 60,00)} + 2.000,00$$

Dove **VOL. RIF** = Volumetria totale x coefficiente correttivo.

La sanzione pecuniaria minima è stabilita in €. 2.000,00 in presenza di abuso con **VOL. RIF** minore o uguale a 50,00 mc o non quantificabile in termini di volume.

La sanzione pecuniaria massima è stabilita in €. 20.000,00 in presenza di abuso con **VOL. RIF** uguale o superiore a 300,00 mc.

La sanzione, a prescindere della consistenza volumetrica è sempre irrogata nella misura massima di €. 20.000,00 in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2, dell'art. 27 del DPR n. 380/01 e s.m.i., ivi comprese le aree a rischio idrogeologico censite nel P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) della Regione Sicilia con gradi di rischio R3 (elevato) e R4 (molto elevato), nonché quelli ricadenti all'interno della fascia di inedificabilità assoluta prevista dal Piano Paesaggistico approvato con D.A. n. 6682 del 29 dicembre 2016.

#### Articolo 7

##### **Sanzione prevista dall'art. 33, commi 2 e 6 bis del DPR 380/2001 per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza del permesso di costruire o in totale difformità. Criterio e modalità di calcolo**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 33 del D.P.R. n. 380/01, gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 10, comma 1, del medesimo D.P.R. nel testo recepito in Sicilia dall'art. 5 della L.R. 16/2016, eseguiti in assenza di permesso di costruire (o di SCIA) o in totale difformità da esso (essa), sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro un congruo termine stabilito dal Responsabile dell'Area Tecnica con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'Area Tecnica, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il Responsabile dell'Area Tecnica irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione.

Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'Agenzia del Territorio.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 23, comma 1, del D.P.R. 380/2001 eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività o in totale difformità dalla stessa.

Nel caso in cui le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2000, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da €. 516,00 ad €. 5.164,00.

La sanzione di cui al precedente comma, in relazione alla tipologia delle opere abusive accertate, è stabilita così come indicato nella seguente **Tab. 2**.

**Tab. 2**

Tipologia dell'abuso		Importo sanzione
<b>A</b>	Opere non quantificabili in termini di volume e superficie	<b>€. 516,00</b>
<b>B</b>	Opere quantificabili in termini di superficie	
	<b>B1</b> Fino a 10,00 mq	<b>€. 1.000,00</b>
	<b>B2</b> Da 11,00 mq. a 25,00 mq	<b>€. 2.000,00</b>
	<b>B3</b> Da 26,00 mq. a 50,00 mq	<b>€. 3.000,00</b>
<b>B4</b> Oltre 50 mq	<b>€. 5.164,00</b>	

#### Articolo 8

##### **Sanzione prevista dall'art. 33, comma 4 del DPR 380/2001 per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza del permesso di costruire o in totale difformità su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone omogenee A di cui al D.M. 1444/68. Criterio e modalità di calcolo**

Il comma 4 dell'art. 33 del DPR 380/2001 prevede che quando gli interventi di ristrutturazione edilizia sono eseguiti in assenza o in totale difformità del permesso di costruire (o della SCIA) su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone omogenee "A" di cui al Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il Responsabile dell'Area Tecnica o il Responsabile del procedimento richiede all'autorità competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali (Soprintendenza ai BB CC e AA), apposito parere vincolante circa il ripristino dello stato dei luoghi o la irrogazione della sanzione pecuniaria da € 516,00 ad € 5.164.00.

Qualora il parere non venga reso da parte della competente Soprintendenza entro novanta giorni dalla richiesta e nel caso, quindi, dell'emissione di provvedimento autonomo da parte del Comune si applica quanto definito all'art. 33, comma 3, del DPR 380/2001, ovvero l'irrogazione della suddetta sanzione pecuniaria, in relazione alla tipologia delle opere abusive accertate, è stabilita così come indicato nella precedente **Tab. 2**.

In caso di inerzia, si applicano la disposizione di cui all'art. 31, comma 8, del DPR 380/2001.

#### **Articolo 9**

**Sanzione prevista dall'art. 13, comma 2, della L.R. 10/8/2016 n. 16 di recepimento con modifiche dell'art. 34 del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire.**

##### **Criterio e modalità di calcolo**

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 10/8/2016 n. 16 di recepimento con modifiche dell'art. 34 del DPR 380/2001 dell'art. 34 del D.P.R. 308/01, gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire (o della SCIA) sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del Responsabile dell'Area Tecnica. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il Responsabile dell'Area Tecnica applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio dell'aumento del valore venale, determinato a cura dell'Agenzia del Territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

L'aumento del valore venale degli immobili è determinato secondo i criteri e le modalità previsti al successivo articolo 16.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui al comma 4 dell'art. 10 della L.R. 10/8/2016 n. 16 di recepimento con modifiche dell'art. 22 del DPR 380/2001, eseguiti in parziale difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 3% delle misure progettuali.

#### **Articolo 10**

**Sanzione prevista dall'art. 14 della L.R. 10/8/2016 n. 16 di recepimento con modifiche dell'art. 36 del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in assenza o in difformità del permesso di costruire o in assenza della SCIA. Accertamento di conformità. Criterio e modalità di calcolo**

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 10/8/2016 n. 16, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 4, della medesima L.R. 16/2016 o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, e 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché di cui all'articolo 13, comma 1, della L.R. 16/2006 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso e sia al momento della presentazione della domanda.

Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'art. 7 della L.R. 10/8/2016 n. 16 di recepimento con modifiche dell'art. 16 del DPR 380/2001.

Si prevede comunque una sanzione non inferiore all'importo minimo di € 516,00.

Qualora gli interventi realizzati sono soggetti al rilascio del permesso di costruire a titolo gratuito, deve essere corrisposta un'ablazione pari al contributo/costo di costruzione che sarebbe dovuto per il rilascio

del titolo in via ordinaria con le modalità stabilite dall'art. art. 7 della L.R. 10/8/2016 n. 16 di recepimento con modifiche dell'art. 16 del DPR 380/2001 al quale. si rinvia e, comunque, non inferiore all'importo minimo di € 516,00.

Per le opere realizzate in parziale difformità del permesso di costruire si applicano i due criteri predetti riferiti, però, alle sole parti difformi e, comunque, anche in questo caso l'ablazione non potrà essere inferiore alla soglia minima di € 516,00 mutuata dalla sanzione minima per la realizzazione di opere edilizie minori in assenza o in difformità dalla SCIA.

Per quelle opere realizzate in difformità e/o parziale difformità comportanti riduzione di volume e/o di superficie si applica, quale oblazione, la soglia minima di € 516,00 mutuata dalla sanzione minima per la realizzazione di opere edilizie minori in assenza o in difformità dalla SCIA

Sulla richiesta di permesso in sanatoria il Responsabile dell'Area Tecnica si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

#### **Articolo 11**

##### **Sanzione prevista dall'art. 37, comma 1 del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e accertamento di conformità. Criterio e modalità di calcolo**

Il comma 1 dell'art. 37 del DPR 380/2001 prevede che per la realizzazione degli interventi edilizi di cui all'art. 22, commi 1 e 2 in assenza o in difformità della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) si applica la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli stessi e, comunque, non inferiore a € 516,00. Analoga sanzione (€ 516,00) si prevede qualora la difformità è riferita alla mancata acquisizione di ulteriori pareri e/o nulla osta da parte di altri enti interessati al procedimento con esclusione dei nulla/osta degli enti preposti alla tutela ambientale e/o paesaggistica.

Nella Regione siciliana, l'art. 22 del DPR 380/2001 è stato recepito con modifiche dall'art. 10 della L.R. 16/2016, in base al quale gli interventi edilizi soggetti a SCIA e dunque alle sanzioni di cui al presente articolo sono i seguenti:

1. interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 3 [Attività edilizia libera] e 5 [Interventi subordinati a permesso di costruire] della L.R. 16/2016 che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente;
2. varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
3. varianti a permessi di costruire che non configurino una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

L'aumento del valore venale degli immobili è determinato secondo i criteri e le modalità previsti al successivo articolo 16.

E' comunque corrisposto, se dovuto, il contributo di costruzione di cui agli artt. 16 e 19 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Articolo 12**

##### **Sanzione prevista dall'art. 37, comma 2 del DPR 380/2001 per interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e accertamento di conformità. Criterio e modalità di calcolo**

Il comma 2 dell'art. 37 del DPR 380/2001 prevede che quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo (Comune), salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro.

Pertanto, per abusi edilizi riconducibili al comma 2 dell'articolo 37 del D.P.R. 380/2001 la sanzione pecuniaria deve essere calcolata facendo riferimento all'Aumento del Valore Venale dell'immobile (AVV) di cui al successivo articolo 16, per gli abusi con AVV compreso tra €. 10.000,00 e €. 80.000,00 con la seguente formula:

$$\frac{(\text{AVV} - 10.000,00) \times (10.329,00 - 516,00)}{(80.000,00 - 10.000,00)} + 516,00$$

La sanzione pecuniaria minima è stabilita in €. 516,00 con AVV minore o uguale a €. 10.000,00;

La sanzione pecuniaria massima è stabilita in €. 10.329,00 con AVV maggiore o uguale a €. 80.000,00.

#### Articolo 13

##### **Sanzione prevista dall'art. 37, comma 3 del DPR 380/2001 per interventi di restauro e risanamento conservativi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e accertamento di conformità. Criterio e modalità di calcolo**

Il comma 3 dell'articolo 37 del D.P.R. 380/2001 prevede che qualora gli interventi edilizi di restauro e di risanamento conservativo di cui alla lettera c) dell'art. 3 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 (Centro Storico del P.R.G. del Comune di Brolo), il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516,00 a 10.329,00 euro di cui al comma 2.

Pertanto, per abusi edilizi riconducibili al comma 3 dell'articolo 37 del D.P.R. 380/2001, qualora la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio non esprima il parere di competenza nei termini previsti per legge, il Responsabile del Procedimento ordina la restituzione in pristino o irroga la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'Aumento del Valore Venale dell'immobile (AVV) di cui al successivo articolo 16 e comunque in misura non inferiore a 516,00 euro.

E' comunque corrisposto, se dovuto, il contributo di costruzione di cui agli artt. 16 e 19 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni

#### Articolo 14

##### **Sanzione prevista dall'art. 37, comma 4 del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e accertamento di conformità. Criterio e modalità di calcolo**

Il comma 4 dell'art. 37 del DPR 380/2001 prevede che ove l'intervento realizzato risulti conforme a/la disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a € 5.164,00 e non inferiore a € 516,00 stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile di cui al successivo articolo 16.

Pertanto, per abusi edilizi riconducibili al comma 4 dell'articolo 37 del D.P.R. 380/2001 la sanzione pecuniaria deve essere calcolata facendo riferimento all'aumento del valore venale come sopra determinato, per gli abusi con **AVV** compreso tra €. 10.000,00 e 80.000,00, con la seguente formula:

$$\frac{(\text{AVV} - 10.000,00) \times (5.164,00 - 516,00)}{(80.000,00 - 10.000,00)} + 516,00$$

La sanzione pecuniaria minima è stabilita in €. 516,00 con AVV minore o uguale a €. 10.000,00;

La sanzione pecuniaria massima è stabilita in €. 5.164,00 con AVV maggiore o uguale a €. 80.000,00.

#### Articolo 15

##### **Sanzione prevista dall'art. 37, comma 5 del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e accertamento di conformità. Criterio e modalità di calcolo**

Il comma 5 dell'articolo 37 del D.P.R. 380/2001 prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516,00 euro.

## Articolo 16

### Determinazione dell'Aumento del Valore Venale dell'Immobile (AVV)

L'aumento di valore venale (AVV) dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive, su cui viene calcolata la sanzione, è determinato dal prodotto della superficie convenzionale (SC) realizzata in difformità per il costo medio, così come valutato dall'Agenzia del Territorio secondo la categoria catastale dell'immobile, con i criteri di valutazione di seguito riportati.

Nel caso di un intervento abusivo realizzato in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, (art 36) l'aumento di valore dell'immobile, viene valutato in base a parametri finalizzati ad un'equa graduazione dell'importo della sanzione in funzione dell'esecuzione abusiva delle opere, come segue:

- a. per ottenere il valore di mercato dell'immobile si stabilisce di fare riferimento ai dati dell'ultimo semestre disponibili al momento della determinazione della sanzione, tratti dall'"Osservatorio del Mercato Immobiliare" (banca dati che l'Agenzia del territorio, distinti in base all'ubicazione dell'immobile sul territorio comunale, alla destinazione d'uso, allo stato di conservazione ed alla tipologia edilizia, rende disponibile in rete all'indirizzo: <http://m.geopoi.it/php/mobileOMI/index.php>;
- b. per la categoria catastale si stabilisce di fare riferimento all'ultimo aggiornamento presso il N.C.E.U. in conseguenza degli interventi eseguiti, anche se essi non comportavano, di norma, una modificazione della rappresentazione grafica né delle parti comuni, né delle singole unità immobiliari, per cui, in caso di incremento della loro redditività, deve essere fatto produrre, da parte dei soggetti interessati, un atto di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 1, comma 336, della Legge 311/2004.

La **superficie convenzionale (SC)** è quella dell'intera unità immobiliare o, in caso di interventi parziali, della porzione di questa direttamente interessata dalle opere oggetto di sanzione, determinata in analogia con quanto previsto dall'articolo 13 della Legge 392/1978 sull'equo canone, ma valida anche per gli immobili non adibiti ad uso abitazione, sommando i seguenti elementi:

- a) l'intera superficie dell'unità immobiliare interessata dagli abusi o in caso di interventi parziali, della porzione di questa direttamente interessata dalle opere oggetto di sanzione;
- b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole;
- c) il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
- d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
- e) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo;
- f) il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare.

E' detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1.70.

Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. L'elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a).

Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti:

- 1) 1,00 per l'unità immobiliare di superficie superiore a metri quadrati 70;
- 2) 1,10 per l'unità immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 45 e metri quadrati 70;
- 3) 1,20 per l'unità immobiliare inferiore a metri quadrati 45.

La superficie convenzionale viene poi rettificata in base ai parametri di seguito indicati, in funzione delle caratteristiche degli interventi eseguiti sull'immobile, e previsti nel prospetto di calcolo allegato al presente documento.

Il **coefficiente di rettifica (CR)** della superficie convenzionale è il coefficiente che deve essere applicato al Valore di Mercato Medio tratto dalla anzidetta banca dati dell'"Osservatorio del Mercato Immobiliare", in funzione della tipologia di intervento eseguito.

Il coefficiente di rettifica (CR) viene graduato in misura decrescente in funzione della rilevanza delle opere sanzionate, in modo da determinare il valore che si assume per definire l'aumento di valore venale (AVV) dell'immobile in relazione all'abuso effettuato.

I coefficienti di rettifica sono i seguenti:

- a) alla Nuova Edificazione si attribuisce una percentuale di abbattimento pari al 10%;

- b) alla Ristrutturazione Edilizia consistente nella demolizione con fedele ricostruzione degli edifici (intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dal regolamento edilizio, anche in area di sedime diversa purché rientrante nella stessa particella, con la medesima volumetria anche con sagoma coperta diversa, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica) si attribuisce una percentuale di abbattimento pari al 40%;
- c) alla Ristrutturazione Edilizia consistente nella demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, con loro ricostruzione nella stessa quantità, o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di pertinenza, si attribuisce una percentuale di abbattimento pari al 60%;
- d) al cambio di destinazione d'uso di unità immobiliari o parte di essa con o senza opere, si attribuisce una percentuale di abbattimento pari al 70%;
- e) alla Ristrutturazione Edilizia consistente nelle addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti, che non configurino nuovi organismi edilizi (ampliamenti dell'unità immobiliare), ivi comprese le pertinenze, si attribuisce una percentuale di abbattimento pari all'80%;
- f) al Restauro e Risanamento Conservativo si attribuisce una percentuale di abbattimento pari al 90%;
- g) alla Manutenzione Straordinaria si attribuisce una percentuale di abbattimento pari al 95%.

Il **valore unitario di riferimento (VUR)** è il prodotto del Valore di Mercato Medio tratto dalla banca dati dell'“*Osservatorio del Mercato Immobiliare*” per il coefficiente di rettifica (CR) di cui sopra.

L'aumento di valore venale (**AVV**) dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive è il prodotto del valore unitario di riferimento (VUR) per la superficie convenzionale (SC).

#### **Articolo 17**

##### **Tipologie di abuso non individuate**

Per eventuali interventi edilizi abusivi eventualmente non compresi all'interno delle fattispecie definite dal presente Regolamento, le relative sanzioni e le somme da corrispondere a titolo di oblazione saranno determinate, con provvedimento del Responsabile, assimilando tali abusivi, quando possibile per similitudine, alle tipologie previste nel presente Regolamento con i relativi importi, o qualora non sia possibile, a discrezione del Responsabile con provvedimento debitamente motivato nel rispetto della legge.

#### **Articolo 18**

##### **Sanzioni e modalità di pagamento**

La sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai precedenti articoli verrà irrogata con specifico atto amministrativo, nel quale sarà avvertito che in caso di mancato pagamento entro il termine di giorni 90 dalla data di notifica, si procederà mediante recupero coattivo delle somme dovute.

Per gli importi superiori ad € 1.000,00, è ammessa la rateizzazione della sanzione fino ad un massimo di 4 rate semestrali, a condizione che le singole rate non siano inferiori a € 500,00.

La prima rata deve essere versata prima della data di notifica dell'ingiunzione di pagamento, le restanti tre rate maggiorate degli interessi legali dovranno essere corrisposte con scadenza semestrale.

La rateizzazione potrà essere concessa previa richiesta scritta e debitamente motivata e documentata da cui si evinca lo stato di sofferenza dell'interessato ad affrontare i pagamenti in un'unica soluzione.

A garanzia del dilazionamento dovrà essere prodotta idonea fidejussione bancaria o assicurativa che garantisca l'importo da versare, debitamente maggiorato dell'interesse legale.

La polizza dovrà pervenire prima dell'emissione della disposizione di pagamento della sanzione e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di accoglimento della richiesta di rateizzazione, pena l'archiviazione della stessa.

#### **Articolo 19**

##### **Destinazione dei proventi**

Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4 – ter del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera *q*bis della legge 164/2014, pertanto verranno introitati su apposito capitolo in entrata,

da utilizzare su corrispondente capitolo in uscita per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e arredo di aree da destinare a verde pubblico.

Le ulteriori sanzioni, con esclusione di quelle di cui al precedente punto, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 16/2016, sono vincolati, nella misura non inferiore al 30 per cento, in uno specifico capitolo di bilancio del comune e sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di riqualificazione, arredo e decoro urbano, al risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali, dei piani di zona.

OGGETTO: EMENDAMENTO AL "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PECUNARIE AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI EDILIZIA PREVISTE DAL DPR N. 380/01 E S.M.I. RECEPITO DALLA REGIONE SICILIANA CON LA L.R. 10 AGOSTO 2016 N. 16"

I sottoscritti consiglieri comunali

PREMESSO

la relazione, in sede di consiglio comunale, del Presidente della III Commissione il quale, tra l'altro, ha evidenziato che il Funzionario Inf. Contiguglia ha rilevato in sede di Commissione la presenza di errori materiali nel corpo del Regolamento

che le questioni sono state sottoposte alla valutazione del Consiglio e che appare necessario emendare il testo al fine di eliminare gli errori materiali. Tanto premesso e considerato

- 1) che all'art. 6 pag. 5 <sup>CHIEDONO</sup> ove è indicato "mq 400" si emendi nel senso di "mq 300";
- 2) che all'art. 13 pag. 9 ove è indicato "Centro storico PRG Comune di Bezzi" si emendi nel senso "Zona A Castello Gallo del PRG del Comune di Sant'Agata Militello".

S. Agata Militello, 11.06.2020

Per quanto riguarda la sigla "Tema" si esprime parere favorevole, su

I CONSIGLIERI  
Filiberto  
Francesco Tranchesi

EMENDAMENTO MOROSO -  
SANT'AGATA MILITELLO 11.06.2020



# Comune di S. Agata Militello

08076

PROVINCIA DI MESSINA

## Collegio dei Revisori dei Conti

### Verbale n. 08/2020

L'anno duemilaventi, il giorno 11 maggio, alle 10:30, nei locali della Residenza Comunale si riunisce il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono presenti i sigg.:

- Pruiti Giuseppe – Presidente;

Sono presenti in videoconferenza per effetto delle disposizioni normative di carattere nazionale e locale emanate dalle competenti autorità per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19:

- Rapisarda Santo Alfio – Componente;
- Natoli Luigi Vittorio – Componente.

Assiste ai lavori odierni, in qualità di Segretario, il Rag. Salvatore Vasi.

Il Collegio prende in esame la nota prot. n. 12033 del 27/04/2020, assunta ai propri atti prot. n. 38, con la quale viene richiesto il parere, in ordine alla seguente proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22 aprile 2020 avente per oggetto: **“Regolamento per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative in materia di edilizia previste dal D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., recepito dalla Regione Siciliana con la L.R. 10 agosto 2016 n.16”**.

#### Premesso che:

- l'attività sanzionatoria in materia di abusi edilizi, così come disciplinata dal D.P.R. n. 380/2001, nel testo recepito in Sicilia con la L.R. 10 agosto 2016, n. 16, prevede l'adozione di provvedimenti repressivi tipici che si differenziano a seconda della tipologia di abuso posto in essere;
- la vigente normativa prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie nonché la corresponsione di somme a titolo di oblazione, in caso di accertamento di conformità, commisurate alla tipologia dell'abuso commesso e stabilite in un importo compreso tra un minimo e un massimo edittale;
- a garanzia dell'esigenza di certezza, buon andamento, trasparenza dell'azione amministrativa, si rende necessario - ove l'abuso risulti sanabile - individuare criteri per la concreta determinazione dell'ammontare delle sanzioni edilizie pecuniarie e delle somme dovute a titolo di oblazione previste dal vigente regime sanzionatorio, al fine di realizzare una coerente graduazione delle stesse rapportata alla gravità dell'abuso definendo, al riguardo, le singole fattispecie di riferimento;

#### Ritenuto che:

- in ragione dell'attuale situazione generale di crisi economica e la particolare difficoltà di accesso al credito che ha colpito famiglie e imprese, rendendo difficoltose le scadenze dei pagamenti, di procedere, pertanto, opportunamente a determinare modalità di rateizzazione degli importi sanzionatori per i procedimenti ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e L.R. n.16/2016 e s.m.i.;

- è necessario consentire, quindi, la rateizzazione degli importi delle sanzioni pecuniarie, previa richiesta scritta e debitamente motivata e documentata da cui si evinca lo stato di sofferenza dell'interessato ad affrontare i pagamenti in un'unica soluzione, da presentarsi entro il termine di scadenza del pagamento, ovvero nei 90 giorni di notifica dell'ordinanza di pagamento. La rateizzazione potrà avvenire per tutti gli importi superiori a Euro 1.000 fino a un massimo di quattro rate semestrali a condizione che le singole rate non siano inferiori a Euro 500,00, garantendo il pagamento dilazionato con fidejussione bancaria o assicurativa;
- sussistano nei casi sopra contemplati le condizioni per applicare i soli interessi legali in tutti i casi di rateizzazione, calcolati su ogni singola rata ed applicati in un'unica soluzione nella rata finale di conguaglio, rispetto alle scadenze originarie prestabilite dalla norma o atto di riferimento;

**Dovendo** stabilire criteri equi ed univoci per l'irrogazione delle sanzioni amministrative suddette risulta necessario fornire all'Ufficio Tecnico Comunale specifici indirizzi operativi a cui attenersi per la relativa applicazione, fissando con apposito Regolamento i parametri sulla base di quali dovranno essere graduate le sanzioni, in modo da assicurare uniformità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché proporzionalità e ragionevolezza di applicazione;

**Visto** lo schema del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative in materia di edilizia previste dal D.P.R. N. 380/01 e s.m.i., recepito dalla Regione Siciliana con la L.R. 10 agosto 2016, n. 16, allegato alla presente proposta, che si compone di 19 articoli e disciplina le seguenti tipologie di sanzioni:

- 1) sanzione prevista dall'art. 3, comma 5, della L.R. 10/8/2016, n.16 per omessa presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- 2) sanzione prevista dall'art. 23, comma 7, del DPR 380/2001 per omessa o ritardata presentazione del certificato di collaudo e variazione catastale;
- 3) sanzione prevista dall'art. 24, comma 3, del DPR 380/2001 per omessa o ritardata presentazione della Segnalazione Certificata di Abitabilità (SCA);
- 4) sanzione prevista dall'art. 31, comma 4 bis, del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in assenza del permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali;
- 5) sanzione prevista dall'art. 33, commi 2 e 6 bis del DPR 380/2001 per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza del permesso di costruire o in totale difformità;
- 6) sanzione prevista dall'art. 33, comma 4 del DPR 380/2001 per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza del permesso di costruire o in totale difformità su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone omogenee A di cui al D.M. 1444/68;
- 7) sanzione prevista dall'art. 13, comma 2, della L.R. 10/8/2016 n. 16 di recepimento con modifiche dell'art. 34 del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire;
- 8) sanzione prevista dall'art. 14 della L.R. 10/8/2016 n. 16 di recepimento con modifiche dell'art. 36 del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in assenza o in difformità del permesso di costruire o in assenza della SCIA. Accertamento di conformità;
- 9) sanzione prevista dall'art. 37, comma 1 del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e accertamento di conformità;
- 10) sanzione prevista dall'art. 37, comma 2 del DPR 380/2001 per interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e accertamento di conformità;
- 11) sanzione prevista dall'art. 37, comma 3 del DPR 380/2001 per interventi di restauro e risanamento conservativi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e accertamento di conformità;
- 12) sanzione prevista dall'art. 37, comma 4 del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e accertamento di conformità;
- 13) sanzione prevista dall'art. 37, comma 5 del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e accertamento di conformità.

**Visto il D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.;**

**Vista la Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 16;**

**Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;**

**Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;**

**Visto lo Statuto comunale,**

**Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili;**

**P.Q.S.**

esprime parere **favorevole** sulla proposta di deliberazione relativa all'approvazione del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative in materia di edilizia previste dal D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., recepito dalla Regione Siciliana con la L.R. 10 agosto 2016 n.16", composto da n. 19 articoli.

Il Collegio, alle ore 12,45, termina i propri lavori e redige il presente verbale che, letto, viene confermato e sottoscritto.

**I Revisori**

f.to Pruiti Giuseppe

f.to Rapisarda Santo Alfio

f.to Natoli Luigi Vittorio